

# L'accordo di Parigi, 5.9.1946

(da [www.provincia.bz.it](http://www.provincia.bz.it), riassunto)

## **"In uno spirito di equità e di comprensione..."**

L'Accordo di Parigi è stato il risultato di un compromesso trovato nelle trattative politico-diplomatiche alla Conferenza di pace di Parigi. Tutti e tre i partner direttamente interessati alla questione – e cioè Italia, Austria e la minoranza sudtirolese – dovettero rinunciare alle loro massime aspirazioni.

- 1) L'Italia ottenne una sovranità territoriale limitata, sulla base degli impegni assunti con l'Accordo;
- 2) l'Austria dovette rinunciare alla sua richiesta di riottenere i territori in discussione;
- 3) ai sudtirolesi fu negato l'esercizio del diritto di autodeterminazione.

Secondo le potenze vincitrici, il conflitto riguardante la minoranza tedesca in Italia non andava risolto attraverso uno spostamento dei confini, ma utilizzando lo strumento autonomistico.

Anche se per un'attuazione soddisfacente dell'Accordo di Parigi si sarebbe dovuto attendere un lungo periodo, esso si dimostrò del tutto all'altezza delle sue finalità originarie, sia in occasione del dibattito sull'Alto Adige davanti all'ONU nel 1960/61, che in occasione dell'elaborazione del secondo Statuto di autonomia del 1972, fino al rilascio della quietanza liberatoria nel 1992.

## **Il testo dell'Accordo di Parigi**

1. *Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:*
  - *l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;*
  - *l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;*
  - *il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;*
  - *l'eguaglianza di diritti per l'ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.*
2. *Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.*
3. *Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:*
  - *a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;*
  - *a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;*
  - *ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci fra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;*
  - *a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.*



*L'Accordo di Parigi viene spesso collegato alla foto di Gruber e Degasperi. In realtà tale foto è stata scattata a Roma cinque anni e mezzo dopo, in occasione della firma dell'accordo culturale italo-austriaco. Della stipulazione dell'Accordo di Parigi non esistono delle foto.*

***Quando per un dato territorio un evento storico viene ad assumere un particolare significato, è normale che l'evento divenga oggetto di ricorrenti commemorazioni. E per rievocare e ripensare un fatto storico abbiamo bisogno di immagini che ce lo rendano più vicino, più concreto e quindi più comprensibile.***

*Per eventi accaduti nell'ultimo secolo ciò significa disporre di una fotografia, che ritragga i protagonisti dell'evento e che dal lontano passato ce li riporti in carne ed ossa davanti agli occhi. Una foto dei protagonisti è d'obbligo soprattutto di fronte ad un momento solenne ed ufficiale come la firma di un trattato tra rappresentanti di diverse nazioni. Anche le periodiche celebrazioni dell'accordo Degasperi- Gruber sono state accompagnate da fotografie che ritraevano i due protagonisti nell'atto di concludere l'accordo. Peccato però che, per quanto ne sappiamo, quel lontano 5 settembre 1946 non ci fosse alcun fotografo ad immortalare l'evento! Tale assenza è indicativa di come l'intesa tra Italia ed Austria rivestisse allora un'importanza mediatica relativa se paragonata a ciò che negli stessi giorni stava avvenendo nella capitale francese, ovvero la discussione dei trattati di pace tra i vincitori e gli sconfitti della Seconda guerra mondiale. In tutti questi anni la mancanza di immagini dell'accordo è stata compensata da alcune fotografie scattate negli anni successivi all'accordo di Parigi e che ritraggono i due uomini politici in occasioni di incontri ufficiali svoltisi tra il 1948 e il 1952. In molti casi queste foto sono state utilizzate per illustrare l'intesa di Parigi, accompagnate da didascalie errate che le riconducevano proprio alla firma di quell'accordo. Si tratta di un esempio illuminante dei rischi insiti nell'uso massiccio e talvolta disinvolto delle immagini, veicolo straordinario di conoscenza e di emozioni, ma anche fonte facilmente manipolabile e svincolabile dal suo contesto originario. Si tratta anche di un caso interessante di „costruzione della memoria“, che ha finito per identificare nell'immaginario collettivo l'accordo di Parigi con l'immagine della stretta di mano che Degasperi e Gruber si diedero invece a Roma cinque anni e mezzo dopo, in occasione della firma dell'accordo culturale italo-austriaco.*


Andrea Di Michele, Archivio Provinciale dell'Alto Adige

## Autonomia dell'Alto Adige. Cronologia

**31 gennaio 1948** - L'Assemblea Costituente italiana ratifica il primo Statuto di autonomia, con cui le due province di Bolzano e Trento furono unite nella Regione Trentino-Alto Adige con un Consiglio ed una Giunta regionale.

Nell'autunno 1947 poté essere regolata, in attuazione dell'Accordo di Parigi, tra Italia ed Austria, la questione degli *optanti*. Il decreto relativo entrò in vigore il 2 febbraio 1948. In base agli accordi, praticamente tutti i sudtirolesi che vivevano in Alto Adige e una gran parte di quelli che erano espatriati poterono richiedere nuovamente la cittadinanza italiana.

6 ottobre 1956 - Il governo austriaco trasmise una nota al governo italiano in cui contestava la mancata applicazione del trattato di Parigi. Roma rifiutò ogni trattativa, affermando che l'Accordo di Parigi dovesse ritenersi realizzato anche per quanto concerneva le disposizioni autonomistiche e che, in tal modo, l'Austria aveva perso il diritto di occuparsi ufficialmente della questione. Il 15 ottobre 1957 il Ministro dei lavori pubblici comunicava che Roma avrebbe messo a disposizione di Bolzano due miliardi e mezzo di lire per la costruzione di un nuovo rione di cinquemila abitazioni, più chiese ed edifici per i servizi sociali pubblici.



### Demografia di Bolzano

fonte ASTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia

**17 novembre 1957** - In una manifestazione di massa a Castel Firmiano 35.000 sudtirolesi protestarono contro l'infiltrazione italiana e contro la mancata realizzazione del trattato di Parigi, chiedendo un'autonomia propria per il Sudtirolo („Los von Trient“).

**21 settembre 1959** - Il ministro degli Esteri austriaco Bruno Kreisky annunciò all'Assemblea plenaria delle Nazioni Unite che l'Austria avrebbe cercato di far trattare la questione dell'autonomia altoatesina alla sessione dell'ONU nell'autunno del 1960, qualora nel frattempo i colloqui italo-austriaci non avessero portato a dei risultati.

**31 ottobre 1960** - Dopo 14 giorni di dibattito l'assemblea delle Nazioni Unite prese al riguardo una decisione unanime. La risoluzione ribadiva le finalità del trattato di Parigi ed invitava i firmatari a trattative bilaterali, al fine di chiarire i reciproci punti di vista sul trattato stesso. Qualora le trattative non avessero dovuto portare a risultati concreti in tempi ragionevoli, i due Stati erano invitati a servirsi dei mezzi di pace previsti dalla Carta dell'ONU. Attraverso quest'intervento, l'ONU

autorizzava formalmente l'Austria ad occuparsi dell'Alto Adige. L'Italia si dichiarò disponibile ad una migliore applicazione dello statuto di autonomia in vigore. Si oppose però a qualsiasi modifica delle disposizioni statutarie. L'Austria si rivolse nuovamente all'ONU il 18 novembre 1961 e nell'assemblea generale venne rinnovata la risoluzione approvata l'anno prima.

1° settembre 1961 - Il Consiglio dei ministri italiano insediò la Commissione dei 19, a cui venne attribuito il compito di studiare la questione altoatesina sotto tutti i punti di vista e di presentare delle proposte al Governo. Era composta da sette sudtirolesi, un ladino e undici italiani. La Commissione dei 19 andava vista anche in relazione alla „notte dei fuochi“ dell'11 giugno 1961 in Alto Adige, quando dozzine e dozzine di tralicci furono fatti saltare in aria.

**10 aprile 1964** - La Commissione concluse i suoi lavori offrendo le basi ai colloqui fra esperti austriaci e italiani nelle cinque conferenze di Ginevra. Durante queste consultazioni furono chiariti alcuni punti di divergenza. Per mezzo di laboriose trattative tra la SVP e il governo italiano, di cui il presidente dei ministri Aldo Moro e il presidente della SVP Silvius Magnago furono le figure-chiave, fu possibile migliorare ulteriormente i risultati di Ginevra.

**29 novembre 1969** - Il congresso della SVP a Merano accettò con maggioranza minima il risultato delle trattative contenuto nel „Pacchetto“ proposto nei colloqui. Questo prevedeva 137 misure per una migliore tutela dei sudtirolesi, l'attuazione di 97 delle quali ha richiesto cambiamenti delle norme dello statuto d'autonomia in vigore, mentre 8 esigevano norme di applicazione dello statuto stesso, 15 leggi speciali e 9 decreti amministrativi. A garanzia delle concessioni italiane, venne concordato un cosiddetto „calendario operativo“. A metà dicembre 1969 sia il Parlamento italiano che quello austriaco accettarono a maggioranza il „Pacchetto“ ed il calendario operativo, concordati precedentemente dai ministri degli esteri Kurt Waldheim e Aldo Moro.

**20 gennaio 1972** - Entra in vigore il nuovo statuto di autonomia, previsto dal „Pacchetto“. Delle 15 misure contenute nel „Pacchetto“ e attuabili mediante leggi ordinarie, 14 sono state realizzate. Tutti i decreti amministrativi sono entrati in vigore. Affinché la Provincia possa realmente assumere le competenze previste dallo Statuto devono però essere emanate le relative norme d'attuazione elaborate dalla Commissione dei Sei o da quella dei Dodici. Le proposte delle commissioni, qualora accettate dal Governo, entrano in vigore con decreto del Presidente della Repubblica (decreto legislativo). Queste norme d'attuazione avrebbero dovuto essere emanate entro il gennaio 1974. Il termine di due anni, però, fu superato d'accordo con i rappresentanti sudtirolesi, perché la materia era troppo complessa e complicata per poter essere trattata in così breve lasso di tempo. Nel 1976 vengono emanate le norme di attuazione su proporzionale etnica e bilinguismo.

7 giugno 1972 - Si riunisce per la prima volta la „commissione dei 12“ a Palazzo Chigi, quattro mesi e mezzo dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto di Autonomia. L'onorevole Alcide Berloffia ne viene nominato all'unanimità presidente.

20 gennaio 1973 - Il Consiglio dei ministri approva le prime norme di attuazione dello statuto. Riguardano la scuola, il trasferimento alla Provincia Autonoma dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, l'indicazione dei beni del patrimonio storico ed artistico che restano allo Stato, la norma riguardante la residenza in provincia (almeno 4 anni) per divenire elettori attivi del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali e la partecipazione del Presidente della Provincia (o un suo delegato) alle riunioni del Consiglio dei ministri quando si discutono competenze della Provincia autonoma di Bolzano, ma anche nel caso di provvedimenti che riguardino la tutela delle minoranze linguistiche.

8 giugno 1976 - Il Consiglio dei ministri emana le norme circa la proporzionale negli uffici statali e parastatali con sede in provincia di Bolzano, e le norme sulla conoscenza delle due lingue per i dipendenti del pubblico impiego.

11 marzo 1981 - Il Consiglio dei ministri approva, tra l'altro, norme d'attuazione integrative in materia dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico al compimento della maggiore età.

16 ottobre 1981 - Il Consiglio dei ministri approva norme d'attuazione integrative in materia di ordinamento scolastico, di formazione per gli adulti, personale insegnante e lezioni di II lingua, scuola nelle località ladine, programmi di insegnamento e d'esame così come orari, aggiornamento degli insegnanti all'estero, sperimentazioni scolastiche, Istituto pedagogico, riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e lezioni di religione.

2 marzo 1984 - Il Consiglio dei ministri approva la norma d'attuazione con la quale vengono istituiti il Tribunale di giustizia amministrativa regionale e la sezione autonoma dello stesso per la provincia di Bolzano.

**13 maggio 1988** - Il Consiglio dei ministri approva le ultime norme d'attuazione previste dal Pacchetto. Le più importanti: parificazione della lingua tedesca negli uffici pubblici, nei tribunali e posti di polizia, nonché regole sull'uso della lingua ladina, regolamento delle iscrizioni nelle scuole di giovani di madrelingua diversa da quella delle scuole stesse, miniere, acque minerali e termali, competenza legislativa in materia di assistenza scolastica a livello universitario e riordinamento della sezione della Corte dei Conti per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano.

15 novembre 1989 - La Camera dei Deputati approva il progetto di legge riguardante la nuova regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le due Province autonome di Bolzano e Trento. La legge entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 1989. In base a questa nuova regolamentazione ad entrambe le Province, così come alla Regione, viene assicurata una buona parte delle loro entrate sulla base dell'ammontare delle imposte raccolte in ciascuna zona di competenza territoriale.

**30 gennaio 1992** - Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti dichiara al Parlamento che il Governo italiano ha assolto tutti gli impegni assunti per la realizzazione del „Pacchetto“ nel 1969.

12 maggio 1992 - Il Consiglio provinciale dell'Alto Adige elegge i componenti della cosiddetta "Commissione 137" che esamina le questioni che in futuro emergeranno nel campo della tutela delle minoranze e di elaborare delle proposte per questioni riguardanti l'autonomia dell'Alto Adige (dev'essere sentita per le modifiche dello Statuto).

**11 giugno 1992** - Con il rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria nei confronti dell'Italia si conclude formalmente la vertenza tra i due Paesi. In precedenza si erano pronunciati a favore del rilascio della quietanza liberatoria davanti alle Nazioni Unite: la Südtiroler Volkspartei nel corso di un'assemblea straordinaria tenutasi il 30 maggio, la Giunta provinciale del Tirolo il 1 giugno, il Consiglio provinciale del Tirolo il 4 giugno ed il Parlamento austriaco il 5 giugno.

**1° gennaio 1995** - Con l'adesione dell'Austria all'Unione europea si aprono nuove possibilità per la collaborazione transfrontaliera a livello regionale.

**1° aprile 1998** - Entrata in vigore del Trattato di Schengen tra l'Italia e l'Austria e conseguente eliminazione delle sbarre di confine.

19 novembre 1998 - Vengono approvate dal Consiglio dei Ministri cinque nuove norme di attuazione dello Statuto di autonomia, tra queste anche quelle relative al passaggio degli immobili e dei monumenti artistici dallo Stato alla Provincia.

10 settembre 1999 - Il Consiglio dei ministri approva a Roma le più importanti norme di attuazione sulla distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige. Esse comprendono anche il passaggio alla Provincia Autonoma di Bolzano dei corsi d'acqua finora di competenza statale.

**25 ottobre 2000** - Il Parlamento italiano approva la legge costituzionale sulla riforma dello Statuto delle Regioni e delle Province a statuto speciale. In questo modo le due Province di Bolzano e Trento vengono decisamente rivalutate. Inoltre vengono concessi degli importanti diritti di protezione e di rappresentanza ai ladini sia in Alto Adige che in Trentino.

**8 marzo 2001** - Il Senato approva definitivamente la riforma del titolo V della Costituzione, che entra però in vigore solo il 9 novembre 2001, dopo l'esito positivo del referendum popolare confermativo del 7 ottobre. Si prevede tra l'altro l'ampliamento della competenza legislativa primaria della Provincia e l'introduzione della dizione ufficiale „Südtirol“ nella Costituzione.

(da <http://www.consiglio.provincia.tn.it/> , riassunto)

Lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5; lo statuto ha quindi natura di legge costituzionale; con legge costituzionale (e quindi con la procedura stabilita dall'art. 138 della Costituzione) sono state introdotte le modifiche successive: quella generale del 1971 (che ha comportato una profonda revisione dello statuto originario) e alcune altre meno organiche ma comunque significative, fra le quali rilevano soprattutto la modifica delle competenze regionali in materia di ordinamento degli enti locali, avvenuta nel 1993, e la riforma del 2001. Per alcuni settori (la finanza regionale e provinciale, le norme sul sistema delle concessioni a scopo idroelettrico, le norme sulla sostituzione periodica dei presidenti del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Bolzano) è possibile modificare lo statuto con legge ordinaria.